DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI PERSONALE E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEGRETERIE COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 10

Presidenza dei consigli provinciali e convocazione dei consigli comunali e provinciali

Nell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81, fra le parole: "il consiglio sia" e la parola: "presieduto" sono inserite le seguenti: "convocato e". Nella legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo l'articolo 9, e' inserito il seguente: "Art. 9-bis (Presidenza dei consigli provinciali). - 1. Il consiglio provinciale e' convocato e presieduto dal presidente della provincia o, se previsto dalla legge o dallo statuto, dal presidente eletto dall'assemblea. 2. La prima seduta e' convocata dal presidente della provincia ed e' dallo stesso presieduta fino all'elezione del presidente dell'assemblea, ove previsto dalla legge o dallo statuto. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto, se previsto dalla legge o dallo statuto, per la comunicazione dei componenti della giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 3. Nell'articolo 31, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, dopo la parola: 'comunale' sono inserite le seguenti: 'o provinciale'; dopo le parole: 'il sindaco' sono inserite le seguenti: 'o il presidente della provincia'. 4. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, dopo le parole: 'e' previsto' sono inserite le seguenti: 'dalla legge o dallo statuto'. 5. Ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali capoluoghi di provincia o comunque superiori ai 50.000 abitanti si applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed indennita', stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni ed integrazioni per gli assessori di province o comuni delle stesse classi demografiche, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio".

Versione in vigore dal 4 dicembre 1995, non più in vigore dal 3 febbraio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali
Estremi	Decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 514

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-favore-degli-enti-locali-in-materia-di-514-1995/art-10-presidenza-dei-consigli-provinciali-e-convocazione-dei-consigli/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it